

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2002, N. 4

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003
e pluriennale 2003-2005 della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)¹**

Art. 1 (Partecipazioni azionarie)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società "Autostrada del Brennero SpA", con sede in Trento, fino alla concorrenza di euro 14.800.000,00 e all'onere si farà fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente.

Art. 2 (Contabilità delle Camere)

1. (*omissis*)²

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 24 dicembre 2002, n. 53 – Supplemento n. 1.

² L'articolo ha sostituito il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.
